

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: CALZOLAIO FERNANDO ANTONIO (C.F.: CLZFNN69D22I072G), nato a San Paolo di Civitate (FG) il 22.04.1969 e residente a Santa Lucia di Piave in Via Caldevie 4N (31025), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro – tempore* - **U.S.R. PER IL VENETO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: FASSETTA RICCARDO, residente in Strada Madonna Marina n. 383 (30015), Chioggia (VE), con notifica PEC al seguente indirizzo: riccardo.fassetta@pec.it ;

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Della nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha rideterminato il punteggio della prova scritta per la classe di concorso "A042 – Scienze e tecnologie meccaniche", nella parte lesiva per il ricorrente;
2. Del D.D.G. prot. n. 12463 del 15.06.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio

- Scolastico Regionale per il Veneto ha comunicato al ricorrente la rideterminazione del punteggio della sua prova scritta, da 72,00/100 a 68,00/100 punti, procedendo al conseguente annullamento della convocazione alla prova orale per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70,00/100 per il superamento della prova scritta;
3. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A042" di appartenenza del ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di inserire il ricorrente all'interno della graduatoria di merito che sarà pubblicata a breve per la classe di concorso "A042" di appartenenza del medesimo, tenuto conto del positivo superamento delle prove concorsuali.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierno ricorrente è un docente che, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione (**cf. doc. 1: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020**).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la *"copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante"*.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale,

elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato "Requisiti di ammissione" prevedeva che: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva,

coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale".

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta *computer based*, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità **(Cfr. doc. 2: D.D. M.I. n. 23/2022)**:

1. Per i **posti comuni**, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.

2. Per i **posti di sostegno**, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. Per i **posti comuni e di sostegno**, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

Il ricorrente, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione per la Regione Veneto, veniva convocato per lo svolgimento della prova scritta in data 06.04.2022 (**cfr. doc. 3: Prova scritta**).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, al ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta, in relazione alla quale il medesimo otteneva il punteggio di 72,00/100.

Per effetto del superamento della prova scritta del concorso in oggetto, il ricorrente veniva convocato per lo svolgimento della prova orale per il giorno 27.05.2022 a Rovigo (**cfr. doc. 4: Convocazione prova orale**).

Il ricorrente sosteneva e superava positivamente la prova orale, conseguendo il punteggio di 72,00/100, come si evince dalla documentazione in atti avente ad oggetto gli esiti della prova orale del giorno 27.05.2022 (**cfr. doc. 5: Esiti prova orale**).

In data 08.06.2022 il Ministero dell'Istruzione, con nota DGPER prot. n. 22213 - la quale non risulta reperibile sul sito internet istituzionale del Ministero resistente ma che è stata richiamata nelle successive note - comunicava di aver proceduto ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso "A042" per la presunta "*presenza di errori in n. 5 domande a risposta multipla*".

In conseguenza del predetto provvedimento, con D.D.G. prot. n. 12463 del 15.06.2022, il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Veneto, comunicava al ricorrente la rettifica del punteggio di 72,00/100 conseguito in relazione alla prova scritta in quello di 68,00/100, insufficiente ai fini del superamento della prova scritta.

Il Ministero resistente comunicava quanto segue: *“Il Ministero ha quindi provveduto, tramite il gestore delle prove scritte, al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse. La S.V. a tali quesiti ha risposto nel seguente modo: • per i quesiti A), D) ed E) ha selezionato la risposta esatta; • per il quesito C) (domanda 43 della prova) ha selezionato la risposta “Il regime del suo moto è incerto (o di transizione)” anziché la risposta corretta “Il regime del suo moto è turbolento”; • per il quesito D) (domanda 49 della prova) ha selezionato la risposta “C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore” anziché la risposta corretta “C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata”. Premesso quanto sopra, si comunica che il punteggio complessivo spettante alla S.V. nella prova scritta è stato rideterminato da 72 a 68 punti. In virtù della ricorrezione dei quesiti a opera della Commissione Nazionale, della rideterminazione del punteggio della prova scritta e ai sensi dell’art.6 c.2 del D.M. n.326 del 09.11.2021 che prevede che la prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti, si dispone l’annullamento della convocazione alla prova orale inviata con mail del 21 aprile 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta” (cfr. doc. 6: D.D.G. prot. n. 12463 del 15.06.2022).*

Il Ministero resistente, riconoscendo l'erroneità di cinque quesiti somministrati ai candidati nell'ambito della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso “A042”, provvedeva al ricalcolo dei punteggi delle prove, rettificando la valutazione di 72,00/100 in un primo momento attribuita al ricorrente, nel punteggio inferiore pari a 68,00/100.

Nei confronti del ricorrente il Ministero dell'Istruzione decretava dunque l'annullamento della precedente convocazione alla prova orale, con conseguente invalidazione della medesima prova orale sostenuta e superata.

È evidente la manifesta irragionevolezza della condotta del Ministero resistente il

quale, per un errore imputabile alle modalità di scelta e predisposizione dei quesiti, ha cagionato l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in oggetto, la quale è stata determinata dalla decurtazione di 4 punti – relativi a due quesiti – dalla valutazione ottenuta all'esito dello svolgimento della prova scritta.

A ciò deve aggiungersi che, in relazione a 4 quesiti, il Ministero resistente ha attribuito al ricorrente 0 punti, laddove invece anche le risposte fornite dal candidato devono considerarsi corrette, per i motivi di seguito meglio esposti.

Il ricorrente è in possesso di tutte le professionalità richieste dal Bando per la sua classe di concorso ed ha assistito alla sua illegittima esclusione a causa delle irregolari modalità di svolgimento della prova scritta del concorso ordinario, imputabili esclusivamente alla resistente Amministrazione, la quale ha errato nella predisposizione dei quesiti.

L'illegittimità della condotta del Ministero resistente non può recare pregiudizio al ricorrente il quale, avendo superato sia la prova scritta che quella orale del concorso in oggetto, ha pieno diritto ad essere inserito all'interno della graduatoria di merito che verrà stilata a breve, all'esito della valutazione dei titoli di tutti i candidati.

È evidente il danno patito dal docente, al quale non è stato consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge per un mero errore imputabile al Ministero resistente che ha predisposto i quesiti della prova scritta.

Sulla base delle illegittimità riscontrate il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DAL CONCORSO ORDINARIO. ERRATA PREDISPOSIZIONE DEI QUESITI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ASSORBIMENTO.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell'Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella individuazione di quesiti contenenti risposte errate.

Si rappresenta che il ricorrente è in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle materie di riferimento, tenuto conto che il medesimo otteneva il punteggio pari a 72,00/100 sia all'esito della prova scritta che di quella orale.

Risulta pertanto del tutto illogica nonché illegittima la successiva rettifica del punteggio riconosciuto in un primo momento al ricorrente, che è stato poi ricalcolato per effetto del provvedimento con il quale la resistente Amministrazione ha ammesso di aver rilevato la "presenza di errori" in 5 quesiti.

Il Ministero resistente ha agito in aperta violazione di legge laddove non ha rispettato, in sede di predisposizione dei quesiti, il contenuto dei "Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta" in relazione alla classe di concorso "A042", non consentendo ai candidati di poter esprimere al meglio le proprie competenze, a causa dei dichiarati errori nei quesiti, rilevati in un momento successivo allo svolgimento della prova scritta (**cf. doc. 7: Quadri di riferimento prova scritta "A042"**).

L'Amministrazione resistente non ha in tal modo consentito al ricorrente di poter dimostrare le sue competenze, in considerazione della errata predisposizione delle risposte indicate per i quesiti somministrati.

Si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che il ricorrente è stato ampiamente pregiudicato nei quesiti n. 43) e 49), in relazione ai quali il Ministero resistente ha ritenuto di dover procedere alla successiva decurtazione di 2 punti per risposta, per un totale di 4 punti, sulla base di una presunta erroneità delle risposte precedentemente individuate come corrette, al momento dello svolgimento della prova scritta.

Come si evince dall'estratto dei quesiti contestati di seguito riportato, il Ministero resistente individuava come corrette le risposte fornite dal ricorrente con riferimento ai quesiti n. 43) e 49), per i quali veniva riconosciuto il legittimo punteggio totale di 4 punti.

A ciò deve aggiungersi che devono essere contestate le risposte individuate come corrette dal Ministero in relazione ai quesiti n. 24), 40), 50) e 13), dovendosi considerare esatte anche quelle fornite dal ricorrente, per i motivi di seguito esposti.

Risulta del tutto irragionevole la condotta del Ministero, il quale ha posto a carico dei candidati ad una procedura concorsuale ordinaria finalizzata al superamento del precariato una serie di disfunzioni legate in via esclusiva ad errori imputabili alla sola Amministrazione.

Con particolare riferimento ai quesiti per i quali il Ministero dell'Istruzione ha disposto la decurtazione del punteggio, si rappresenta quanto segue.

1. QUESITO N. 43:

DOMANDA 43

Un fluido di densità $\rho=960 \text{ kg/m}^3$ scorre con una velocità pari a 2 m/s e viscosità dinamica $\mu=0,20 \text{ kg/(m s)}$ in un tubo da 50 cm di diametro. In tali ipotesi:

a	Il regime del suo moto è turbolento.	
*b	Il regime del suo moto è incerto (o di transizione).	X
c	Il regime del suo moto è laminare.	
d	Il regime del suo moto è alla Pouseille.	

Punteggio: 2,00

Il ricorrente, in sede di prova scritta, formulava la risposta **“b” (Il regime del suo moto è incerto (o di transizione))**, ed il correttore la valutava corretta assegnandogli n. 2 punti.

Successivamente, il Ministero rettificava la valutazione ritenendo corretta la **“a” (Il regime del suo moto è turbolento)** ed errata la **“b”**, sottraendo n. 2 punti.

Per rispondere al quesito è necessario calcolare il numero di Reynolds e, in base ad esso, definire il regime di moto del fluido. Il numero di Reynolds risultante dai dati del quesito è $Re=4800$.

La risposta **“b” (Il regime del suo moto è incerto (o di transizione))** è assolutamente corretta perché, **con $Re=4800$, il regime di moto è “di transizione”**.

A supporto di questa tesi si riporta l'elenco di alcune fonti autorevoli come pubblicazioni ASME (American Society of Mechanical Engineers) testi di Istituti Superiori (di Istituti Tecnici settore Tecnologico, indirizzo Meccanica, mecatronica ed Energia) e Manuali Tecnici.

	Fonte	Regime laminare	Regime incerto (o di transizione)	Regime turbolento
	Friction Factors for Pipe Flow; by Lewis F. Moody, Princeton, N. J.; Transactions of the AMSE	$Re < 2000$	$2000 < Re < Ret$	$Re > Ret$
	Corso di Meccanica, macchine ed energia; Vol. 1, C. Piatella; Ed. Zanichelli	$Re < 2500$	$2500 < Re < 5000$	$Re > 5000$
	Manuale di Meccanica; L. Calligaris, S. Fava, C. Tomasello; Ed. Hoepli	$Re < 2000$	$2000 < Re < 5000$	$Re > 5000$
	Manuale del Termotecnico; N. Rossi; Ed. Hoepli	$Re < 2000$	$2000 < Re < 10000$	$Re > 10000$
	Meccanica, macchine ed energia, G. Anzalone, P. Bossignana, G. Musicoro; Ed. Hoepli	$Re < 2000$	$2000 < Re < 5000$	$Re > 5000$

Come si può osservare dal prospetto di queste fonti, il numero di Reynolds **$Re=4800$** **si trova sempre all'interno dell'intervallo di transizione.**

In allegato è riportato un estratto per ognuna delle fonti citate in tabella (**cfr. doc. 8: Fonti quesito n. 43**).

Da oltre 70 anni gli studi di Moody sono considerati in tutto il mondo un valido strumento per lo studio del moto dei fluidi all'interno di condotti a sezione cilindrica tenendo conto della scabrezza interna (rugosità) dei tubi.

Sul diagramma di Moody, riportato sotto, si può osservare la **curva Ret oltre la quale (a destra) il moto del fluido è “completamente turbolento”. A sinistra di Ret , invece, il moto non è completamente turbolento.**

La parte alta del diagramma è relativa a tubi molto scabrosi (elevata rugosità interna) per i quali la turbolenza si verifica con valori più bassi del numero di Reynolds, mentre la parte bassa è relativa a tubi lisci per i quali la turbolenza si verifica per elevati numeri di Reynolds.

Ebbene, se sul diagramma di Moody seguente si considera **la linea verticale corrispondente a $Re=4800$** (indicata in rosso), si osserva che essa è **situata sempre a sinistra della curva Ret.**

Quindi, si può concludere che **per $Re=4800$** , anche in situazioni sfavorevoli di superficie estremamente scabrosa del condotto (che favorisce il moto turbolento), **il moto non risulta mai completamente turbolento, ma è di transizione.**

Da quanto appena osservato si può dedurre che **la risposta “b” (Il regime del suo moto è incerto (o di transizione)) risulta corretta.**

Ad esempio, per un tubo con diametro $D=50\text{cm}$ con una scabrezza interna molto accentuata $\varepsilon/D=0,05$ (cioè, che presenta protuberanze interne di 2,5cm), dal diagramma di Moody il moto diventa “completamente turbolento” per valori di Re intorno a $1,5 \times 10^4 = 15000$ (punto A in ROSSO).

I risultati dello studio di Moody sono molto importanti nella fluidodinamica e sono stati adottati dalla ASME (American Society of Mechanical Engineers- <https://www.asme.org/>) fin dal 1944. In campo ingegneristico la ASME è l'autorità più credibile e autorevole in campo Mondiale.

2. QUESITO N. 49:

DOMANDA 49

La designazione X6CrNiTi18-10 indica un acciaio avente percentuali:

*a	C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore.	X
b	C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata.	
c	C=0.06% Cr, Ni e Ti compresi tra 10% e 18%.	
d	C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale superiore.	

Punteggio: 2,00

Il ricorrente, in sede di prova scritta, indicava la risposta **“a” (C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore)**, ed il correttore la valutava correttamente, assegnando n. 2 punti.

Successivamente il Ministero rettificava la valutazione, ritenendo corretta la **“b” (C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata)** ed errata la “a”, sottraendo n. 2 punti.

Si tratta di un acciaio legato designato secondo la norma UNI EN 10027-1 classificato come gruppo 2 (in base alla composizione chimica) e sottogruppo 3 (acciai legati il cui tenore in massa di almeno un elemento di lega è $\geq 5\%$).

Va premesso che l'acciaio è composto per definizione da Ferro “Fe” e Carbonio “C”; quindi, il Carbonio è un elemento costituente di ogni acciaio ed è sempre presente (altrimenti non si chiamerebbe acciaio) indipendentemente dalla presenza di qualsiasi elemento di lega.

Per questo motivo, nella designazione di un acciaio legato **il tenore di carbonio è posto, nella sequenza alfanumerica, in una posizione precedente e distaccata da quella di tutti gli altri elementi di lega.**

In questo modo si evidenzia il fatto che è indipendente dagli elementi di lega.

Quindi, quando si confrontano i tenori di elementi di lega non si fa riferimento al carbonio, ma si fa riferimento esclusivamente al gruppo di elementi di lega.

Con riferimento agli elementi di lega, le principali fonti riportano che **“la successione dei simboli deve essere in ordine decrescente rispetto al valore dei rispettivi tenori”** e, quindi, per l'acciaio **X6CrNiTi18-10**, è presente il Cromo con il 18%, il Nichel con il 10% e **il Titanio con percentuale inferiore a Cromo e Nichel.**

Nell'allegato in atti (Fonte n. 3) è riportata la scheda tecnica dell'acciaio oggetto di questa analisi nella quale il produttore IMS SpA, facendo riferimento alle norme UNI EN 10088-3 (Condizioni e tecniche di fornitura per acciai legati), riporta tutti i possibili intervalli delle percentuali dei diversi elementi di lega per l'acciaio X6CrNiTi18-10:

- per il Cromo è 17-19%;
- per il Nichel è 9-12%

- per il Titanio è inferiore allo 0,7%.

Cioè, la percentuale di Titanio è inferiore a quella degli altri elementi di lega.

Quindi, la risposta **“a” (C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore)** risulta essere corretta (cfr. doc. 9: Fonti quesito n. 49).

Si precisa che il Ministero resistente, oltre ai suindicati errori nei quali è incorsa, ha considerato errate le risposte fornite dal ricorrente in relazione a 4 quesiti, per i quali deve essere riconosciuta l'esattezza della risposta fornita dal candidato per i motivi di seguito esposti.

3. QUESITO N. 24:

DOMANDA 24

Per stimare l'intervallo di tempo intercorrente tra due interventi su un sistema meccanico a cui è applicata una strategia manutentiva correttiva, la grandezza tecnica di riferimento nell'ipotesi che l'affidabilità di quel medesimo sistema possa essere modellata ricorrendo ad una distribuzione esponenziale negativa, con tasso di guasto pari a λ :

a	E' la somma del Mean Time Between Failure, $MTBF=\lambda^{-1}$, e del Mean Time to Restore MTTR.	
b	E' la somma del Mean Time Between Failure, $MTBF=e^{-\lambda}$, e del Mean Time to Restore MTTR.	X
c	E' il Mean Time Between Failure, $MTBF=e^{-\lambda}$.	
d	E' la somma del Mean Time to Restore, $MTTR=\lambda^{-1}$, e del Detection Time DT.	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente, in sede di prova scritta, indicava come corretta la risposta **“b” (E' la somma del Mean Time Between Failure, $MTBF=e^{-\lambda}$, e del Mean Time to Restore MTTR)**.

Il correttore valutava invece corretta la risposta **“a” (E' la somma del Mean Time Between Failure, $MTBF=\lambda^{-1}$, e del Mean Time to Restore MTTR)**, assegnando n. 0 punti.

La risposta **“a” (E' la somma del Mean Time Between Failure, $MTBF=\lambda^{-1}$, e del Mean Time to Restore MTTR)** è errata e, inoltre, nessuna delle risposte proposte è corretta.

La premessa iniziale è che la domanda appare di non facile comprensione.

Risulta mal posta e non esplicita con chiarezza quale sia il quesito richiesto.

Se si vuole “stimare l'intervallo di tempo intercorrente tra due interventi” occorre considerare la distanza temporale tra due guasti successivi.


Dalla teoria dell'affidabilità si può scrivere la seguente relazione:

$$MTBF = MTTF + MTTR \quad (1)$$

Dove:

- MTBF (Mean Time Between Failure) è il tempo medio tra un guasto e il successivo;
- MTTF (Mean Time To Failure) è il tempo medio di funzionamento atteso prima che si riverifichi il guasto: $MTTF = 1/\lambda = \lambda^{-1}$ (con λ il tasso di guasto)
- MTTR (Mean Time To Restore) è il tempo medio al ripristino.

Per chiarire il significato di queste grandezze si rappresentano graficamente le medesime su un'ascissa temporale:



Fornendo la risposta “a” si afferma che “Per stimare l'intervallo di tempo intercorrente tra due interventi ... la grandezza tecnica di riferimento ...” è $MTBF = MTBF + MTTR$, **che risulta in contrasto con la relazione (1) e senza alcun significato reale.**

In base a quanto sopra, è evidente che **nessuna delle risposte proposte è corretta.**

Di seguito è riportato una fonte autorevole, testo utilizzato negli Istituti Tecnici settore Tecnologico, indirizzi Meccanica, Meccatronica ed Energia (*Nuovo sistemi e automazione, Vol. 3; G. Bergamini, P. Nasuti - Ed. Hoepli*).

4.2 Parametri di affidabilità

Per indicare l'affidabilità di un sistema, apparato o componente si utilizzano dei parametri di affidabilità; il tasso di guasto e il tempo al guasto sono degli indicatori di affidabilità. Un altro parametro molto utilizzato è MTTF (acronimo di Mean Time To Failure) che rappresenta il tempo medio di funzionamento atteso, prima che si verifichi il guasto. MTTF è espresso in ore o anni; si tenga ben presente che MTTF non rappresenta la durata del componente, ma è un parametro probabilistico. Per convertire in ore un MTTF assegnato in anni è sufficiente moltiplicare il dato per 8760, pari al numero di ore in un anno. Nella fase dei guasti casuali, vale la relazione:

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} \quad [1]$$

Maggiore è il valore di MTTF, maggiore è l'affidabilità del dispositivo. Si tratta di un parametro particolarmente adatto a descrivere l'affidabilità di singoli componenti non riparabili e costruiti in serie. Nel caso di apparati o sistemi riparabili (di tecnologia meccanica, elettrica ed elettronica ed anche in applicazioni software), si utilizzano altri parametri:

» **MTTR (Mean Time To Repair)** tempo medio al ripristino: rappresenta l'intervallo di tempo durante il quale l'apparato o sistema è in uno stato di indisponibilità a causa di un guasto; è un parametro utile per valutare l'efficacia del servizio di manutenzione.

» **MTBF (Mean Time Between Failures)** che rappresenta il tempo tra un guasto ed il successivo; è dato dalla somma di MTTF e MTTR:

$$MTBF = MTTF + MTTR$$

In pratica MTBF coincide con MTTF quando MTTR è trascurabile rispetto a MTTF, cosa che si verifica in presenza di sistemi altamente affidabili (MTTF molto elevato), oppure riparabili rapidamente o ancora nel caso di componenti non riparabili.

Per quanto esposto, il ricorrente ha diritto a vedersi attribuito il punteggio di 2 punti per la risposta fornita in relazione al quesito n. 24.

4. QUESITO N. 40:

DOMANDA 40

Nella prova di Resilienza con Pendolo di Charpy, il provino ha forma di parallelepipedo;

a	Con un intaglio che serve a garantire la multiassialità degli sforzi.	
b	Con una rastremazione unificata con il provino per la prova di trazione.	
c	Con un intaglio per guidare geometricamente la rottura del provino.	X
d	Di dimensioni (LxHxP espresse in mm) 55x10x10 con superfici senza intagli.	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente, in sede di prova scritta, indicava come corretta la risposta “c” (Con un intaglio per guidare geometricamente la rottura del Provino).

Il correttore valutava invece corretta la risposta “a” (Con un intaglio che serve a garantire la multiassialità degli Sforzi).

Come riportato da alcune autorevoli fonti, l'intaglio genera uno stato di tensione multiassiale localizzato all'apice dello stesso, che ha lo scopo di innescare la frattura in questo specifico punto del provino e di garantire che la propagazione della cricca, e la successiva rottura del provino, avvenga geometricamente nella sezione dell'intaglio.

Pertanto, la risposta "a" (Con un intaglio che serve a garantire la multiassialità degli Sforzi) è corretta, ed anche la risposta "c" (Con un intaglio per guidare geometricamente la rottura del Provino) risulta corretta e non contraddice la "a" (cfr. doc. 10: Fonti quesito n. 40).

5. QUESITO N. 50:

DOMANDA 50

Si consideri un impianto di risalita idrica costituito da un invaso di valle, tre pompe, un vaso di sommità e quattro condotte. Tutti gli elementi sono collegati tra loro in maniera tale che, durante il funzionamento a regime, il flusso idrico uscente da un elemento i -esimo finisca integralmente nell'unico elemento $(i+1)$ -esimo successivo. Se gli invasi di partenza ed arrivo hanno un'affidabilità di funzionamento $A_i=0,998$, le pompe $A_p=0,945$ e le condotte $A_c=0,997$:

a	L'affidabilità dell'intero impianto è pari al 94%.	X
*b	L'affidabilità dell'intero impianto è pari all'83%.	
c	L'affidabilità dell'intero impianto è pari al 88%.	
d	L'affidabilità dell'intero impianto è pari al 98%.	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente, in sede di prova scritta formulava la risposta **"a"** (**L'affidabilità dell'intero impianto è pari al 94%**), mentre il correttore valutava corretta la risposta **"b"** (**L'affidabilità dell'intero impianto è pari al 83%**) assegnando n. 0 punti.

La domanda si riferisce ad un impianto di risalita idrica che prevede tutti elementi collegati in serie, ovvero un invaso di valle, tre pompe, quattro condotte e un invaso di sommità. Per elementi in serie, l'affidabilità complessiva (R) si ottiene moltiplicando le affidabilità di ogni elemento.

La domanda, come formulata dal Ministero, è ambigua perché **non chiarisce se i valori indicati delle affidabilità** (invasi A_i , pompe A_p e condotte A_c) **siano riferiti ai singoli elementi o al complessivo di ogni tipologia.**

Questa imprecisione grammaticale nella domanda ha lasciato aperta la strada a **due possibili risposte corrette:**

1) Nel caso in cui le affidabilità fossero riferite ai singoli elementi, l'affidabilità complessiva sarebbe stata $R=A_i^2 \cdot A_p^3 \cdot A_c^4=0,998^2 \cdot 0,945^3 \cdot 0,997^4=0,83$ che **rappresenta il risultato riportato nella risposta “b” (L'affidabilità dell'intero impianto è pari all'83%)** ritenuta corretta.

2) Nel caso in cui le affidabilità fossero riferite al complessivo di ogni tipologia di elementi, l'affidabilità complessiva sarebbe stata $R=A_i \cdot A_p \cdot A_c=0,998 \cdot 0,945 \cdot 0,997=0,94$ che **rappresenta il risultato riportato nella risposta “a” (L'affidabilità dell'intero impianto è pari all'94%).**

Seppur con interpretazione diversa, sia chi ha risposto “b” (L'affidabilità dell'intero impianto è pari all'83%) che chi ha risposto “a” (L'affidabilità dell'intero impianto è pari all'94%) **ha applicato correttamente la relazione per il calcolo dell'affidabilità complessiva dell'impianto.**

La differenza è stata determinata dall'ambiguità del quesito.

Difatti, per eliminare ogni ambiguità nella risposta, sarebbe stato sufficiente sostituire la frase:

“Se gli invasi di partenza ed arrivo hanno un'affidabilità di funzionamento $A_i=0,998$, le pompe $A_p=0,945$ e le condotte $A_c=0,997$ ”

con la frase:

“Se gli invasi di partenza ed arrivo hanno ciascuno un'affidabilità di funzionamento $A_i=0,998$, ogni pompa $A_p=0,945$ e ogni condotta $A_c=0,997$ ”.

In definitiva, per come è stato posto il quesito, sia la risposta “b” (L'affidabilità dell'intero impianto è pari al 83%) che la risposta “a” (L'affidabilità dell'intero impianto è pari al 94%) risultano corrette.

6. QUESITO N. 13:

DOMANDA 13

Nella produzione industriale si distinguono, fra le altre, le seguenti configurazioni dei sistemi di produzione:

a	Make to Stock, Make to Order, Lean Production.	X
b	Linee transfer, Layout a celle e layout per reparti.	
c	Continua, Intermittente, randomica.	
*d	Flow Shop, Group Technology e Job Shop.	

Punteggio: 0,00

Il ricorrente, in sede di prova scritta, formulava la risposta “a” (**Make to Stock, Make to Order, Lean Production**), laddove invece il correttore valutava come corretta la risposta “d” (**Flow Shop, Group Technology e Job Shop**), assegnando n. 0 punti.

I sistemi di produzione possono classificarsi secondo diversi **criteri**. La domanda è imprecisa e non specifica rispetto a quale criterio debbano essere classificati i sistemi produttivi lasciando spazio a diverse possibilità di interpretazione e di risposta.

La risposta “d” (**Flow Shop, Group Technology e Job Shop**), ritenuta corretta, si riferisce alle diverse **tipologie di processo produttivo**.

La classificazione di Wortmann (J.C. Wortmann, Chapter: "A classification scheme for master production schedule", in Efficiency of Manufacturing Systems, C. Berg, D. French and B. Wilson (eds) New York, Plenum Press 1983) prevede **che i sistemi produttivi possano essere strutturati**, tra gli altri, **come sistemi “Make to Stock” e “Make to order”** prendendo come criterio di classificazione il “lead time” dell’azienda.

Successivamente è nata la “Lean production”, il noto sistema produttivo introdotto per la prima volta da Toyota (Womack, James P., Jones, Daniel T., and Roos, Daniel (1991), The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, HarperBusiness, 2003,).

Da quanto sopra affermato, ne consegue che sia la risposta “a” (**Make to Stock, make to Order, Lean Production**) che la risposta “d” (**Flow Shop, Group Technology e Job Shop**) risultano corrette.

Sulla base di quanto esposto, deve essere in tale sede rilevata la manifesta violazione di legge nella quale è incorsa l'Amministrazione resistente *ab origine*, attraverso l'individuazione di risposte da ritenersi errate o di quesiti aventi più possibili risposte.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di “Reclutamento del personale”, così prevede: “1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno**; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d)*

decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente, in quanto ha programmato la prova scritta inserendo risposte errate o non univocamente corrette, che hanno impedito la corretta valutazione della prova.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *"Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo*

questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)" (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, in quanto la *quaestio iuris* attiene piuttosto alla manifesta illogicità delle risposte in un primo momento individuate come corrette e successivamente dallo stesso Ministero invalidate.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che il medesimo, a seguito del positivo superamento della prova scritta con il punteggio di 72,00/100, superava anche la prova orale con la medesima valutazione di 72,00/100.

Con il D.D.G. n. 12463 del 15.06.2022 il Ministero resistente ha annullato la convocazione alla prova orale del ricorrente, escludendo di fatto quest'ultimo dal concorso in oggetto, in conseguenza della illogica successiva attribuzione di 68,00/100 punti in luogo degli originari 72,00/100 legittimamente precedentemente riconosciuti.

A ciò deve aggiungersi che in ogni caso il Ministero resistente ha proceduto alla errata attribuzione, nei confronti del ricorrente, di 0 punti in relazione a 4 quesiti, per i quali invece il candidato aveva diritto alla attribuzione di 2 punti ciascuno.

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che il docente odierno ricorrente aveva superato tutte le prove del

concorso ordinario e pertanto ha pieno diritto ad essere collocato all'interno della graduatoria di merito che sarà pubblicata all'esito della valutazione dei titoli dei candidati.

Ciò soprattutto in considerazione del positivo superamento della prova orale del concorso in oggetto all'esito della quale, si rammenta, il ricorrente conseguiva il positivo punteggio di 72,00/100.

Ciò impone una riflessione anche in ordine al cosiddetto principio dell'assorbimento che, come avvalorato dalla Giurisprudenza amministrativa: “[...] *il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento giurisprudenziale favorevole al principio dell'assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi assorbente sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di (...), comprendono quelle del corso di (...) sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, ord. 24/02/2020, n. 1181; T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 7.2.2013, n. 72; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, n. 733/2014)*” (cfr. sentenza TAR Lazio, Sez. I bis, n. 4259/2021).

Il principio dell'assorbimento è evidentemente applicabile al caso di specie laddove il ricorrente, dopo aver conseguito il positivo punteggio di 72,00/100 alla prova scritta predisposta dal Ministero con modalità a risposta multipla, ha sostenuto e superato con la valutazione di 72,00/100 anche la prova orale la quale, per le modalità di programmazione e svolgimento, risultava essere certamente più articolata rispetto a quella scritta.

Da una mera analisi dei quadri di riferimento della prova orale per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente, è evidente l'articolazione della predetta, la quale era diretta alla verifica della “[...] *padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale si svolgerà in seduta pubblica con una durata massima di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, di cui all'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104, del tempo destinato alla prova. In base al citato DM la prova orale prevede: un colloquio su una traccia estratta 24 ore prima della prova tra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice. La prova è così strutturata: 1.) progettazione di una attività*

didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue La prova orale, ai sensi dell'art.6 del citato D.M. n.326/2021, è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti" (cfr. doc. 11: Quadri di riferimento prova orale "A042").

I criteri di valutazione della prova orale venivano così individuati:

Criteri di valutazione prova orale – posto comune Classe di concorso A042

Ambito 1 – max 40 punti - Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato.

Ambito 2 – max 40 punti - Conoscenza dell'argomento assegnato e delle metodologie didattiche più adeguate e coerenti con il tema da trattare

Ambito 3 – max 10 punti - Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alla specifica attività didattica.

Ambito 4 – max 10 punti - Qualità dell'esposizione nell'interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all'ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia scientifica pedagogico-didattica.

1

	Ambiti	Indicatori	Descrittori di livello	Punti
1	Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.	Efficace inquadramento delle diverse fasi della progettazione, con particolare riguardo alla definizione degli ambienti di apprendimento (ad esempio: contesti di riferimento, nuclei fondanti, strategie di insegnamento, tempi e risorse strumentali) e delle tecnologie digitali pertinenti con la progettazione del percorso formativo	Manifesta una totale o grave carenza di capacità di progettazione e di padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle TIC	0 - 13
			Manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle TIC	14 - 27
			Manifesta una capacità di progettazione sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche pertinenti anche con riferimento alle TIC	28
			Manifesta una capacità di progettazione appropriata, basandosi su ampie conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle TIC	29 - 34
			Manifesta una capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva, basandosi su ampie e approfondite conoscenze e competenze didattico-metodologiche anche con riferimento alle TIC	35 - 40
2	Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche	Conoscenza dell'argomento assegnato e coerenza delle scelte metodologiche relative; efficace attuazione delle strategie didattiche; definizione di coerenti azioni di verifica e valutazione degli apprendimenti; riferimenti pertinenti alle Indicazioni nazionali ovvero alle Linee guida vigenti	Non tratta o tratta in modo carente i nuclei tematici fondanti dell'argomento assegnato	0 - 13
			Tratta l'argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise	14 - 27
			Tratta l'argomento assegnato in modo sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari pertinenti	28
			Tratta l'argomento assegnato in modo appropriato, basandosi su ampie conoscenze e competenze disciplinari	29 - 34
			Tratta l'argomento assegnato in modo appropriato e contestualizzato, basandosi su ampie e approfondite conoscenze e competenze disciplinari	35 - 40
3	Qualità dell'esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione	Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, argomentato, adeguato alle richieste e con un linguaggio tecnico appropriato	Non risponde o espone in modo incoerente e con gravi errori sintattici e/o lessicali	0 - 3
			Esponde in modo schematico con inesattezze lessicali e/o sintattiche	4 - 6
			Esponde in modo sufficientemente chiaro sul piano morfosintattico e lessicale	7
			Esponde in modo chiaro, corretto e argomentato, utilizzando un lessico appropriato	8 - 9
			Esponde in modo fluido e ben strutturato, utilizzando un lessico ricco e appropriato	10

L'analisi dei criteri di valutazione utilizzati dal Ministero resistente in sede di svolgimento della prova orale è da sola sufficiente a provare come il ricorrente sia in possesso di comprovati requisiti in ordine alla classe di concorso di appartenenza.

Il superamento della prova orale con il punteggio di 72,00/100 è pertanto tale da provare, in virtù del principio dell'assorbimento, l'idoneità del ricorrente anche alla prova scritta, in considerazione delle sue ampie conoscenze, come già dimostrate in sede di svolgimento della prova scritta.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del giudizio in tale sede azionato, avendo il ricorrente pieno diritto al collocamento all'interno della graduatoria di merito del concorso in oggetto per la sua classe di concorso, in virtù del positivo superamento delle prove concorsuali.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, il ricorrente ha pieno diritto ad essere inserito all'interno della graduatoria di merito del concorso in oggetto, avendo superato sia la prova scritta che quella orale.

Se l'Amministrazione resistente avesse predisposto i quesiti della prova scritta in conformità ai quadri di riferimento, il ricorrente non avrebbe certamente subito la successiva illegittima esclusione dalla procedura in oggetto.

Al ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento*

delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha riconosciuto, a seguito dello svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, di aver predisposto 5 quesiti in maniera errata, individuando risposte non corrette.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “*Carta di Nizza*”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente, il quale ha superato sia la prova scritta che quella orale del concorso in oggetto e si è visto escludere in un momento successivo al superamento delle prove, per errori imputabili alla sola Amministrazione, commessi in sede di predisposizione dei quesiti per la prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in *«Giur. cost.»*, 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di

intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"².

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che «[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(...) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione(provvendendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>> (cfr. doc. 12).

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che *"La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo"* (cfr. doc. 13).

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nel ricorrente dal superamento della prova scritta e di quella orale, è stato disatteso e tradito dalla medesima Amministrazione.

Il ricorrente, all'esito del positivo superamento della prova scritta e di quella orale, confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico del superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito una illegittima esclusione, disposta per errori imputabili alla sola Amministrazione resistente, la quale ha frustrato le sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione, previa rettifica del punteggio di 72,00/100 originariamente attribuito al ricorrente, di inserire il medesimo all'interno della

graduatoria di merito che sarà pubblicata a breve per la classe di concorso “A042” per la Regione Veneto.

Il ricorrente non solo ha subito la successiva decurtazione di 4 punti originariamente legittimamente attribuiti, ma ha assistito anche alla mancata valutazione di ben 4 quesiti, per i quali la resistente Amministrazione ha individuato come corrette risposte che non possono univocamente considerarsi tali.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, a breve sarà pubblicata la graduatoria di merito del concorso ordinario, all'interno della quale non risulterà inserito il nominativo del ricorrente, a causa di errori imputabili alla sola Amministrazione resistente in sede di predisposizione dei quesiti per la prova scritta.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il ricorrente ha positivamente superato sia la prova scritta che quella orale del concorso in oggetto e non sarà inserito nella graduatoria di merito a causa di illegittime successive disposizioni del Ministero resistente.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per il ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che il ricorrente ha positivamente superato le prove.

Roma, 01.07.2022

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati

ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto al Ministero resistente di fornire dettagliati chiarimenti e relativa adeguata documentazione in relazione ai profili in tale sede contestati, al fine di verificare le censure in tale sede sollevate, per la conferma delle criticità rilevate.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020;
2. D.D. M.I. n. 23/2022;
3. Prova scritta;
4. Convocazione prova orale;
5. Esiti prova orale;
6. D.D.G. prot. n. 12463 del 15.06.2022;
7. Quadri di riferimento prova scritta "A042";
8. Fonti quesito n. 43;
9. Fonti quesito n. 49;
10. Fonti quesito n. 40;
11. Quadri di riferimento prova orale "A042";
12. Sentenza TAR Veneto n. 725/2019;
13. Sentenza TAR Cagliari n. 70/2021.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 01.07.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta
procura in calce al presente ricorso

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria di merito per la classe di concorso di appartenenza del medesimo;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato le prove della procedura in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che hanno superato le prove del concorso in oggetto e che verranno inseriti nella relativa graduatoria, per la classe di concorso di appartenenza del ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 01.07.2022

Avv. Domenico Naso